

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2324 del 22/04/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZIENDA VINICOLA CASTELLO di BEGHELLI DOMENICO per l'impianto destinato ad attività di Cantina vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2825, Loc. Castello di Serravalle.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2399 del 19/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **AZIENDA VINICOLA CASTELLO di BEGHELLI DOMENICO** per l'impianto destinato ad attività di Cantina vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2825, Loc. Castello di Serravalle.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla **AZIENDA VINICOLA CASTELLO di BEGHELLI DOMENICO** (C.F. BGHDNC71S08A944B e P.IVA 01517151203) per l'impianto destinato ad attività di Cantina vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2825, Loc. Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. c)** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
  4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
  5. Obbliga la **AZIENDA VINICOLA CASTELLO di BEGHELLI DOMENICO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La **AZIENDA VINICOLA CASTELLO di BEGHELLI DOMENICO** (C.F. BGHDNC71S08A944B e P.IVA 01517151203) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2825, Loc. Castello di Serravalle, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2825, Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 28/12/2024 (Prot. n. 67305) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4542 del 25/01/2024 (pratica SUAP n. 1761/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/01/2024 al PG/2024/15188 e confluito nella **Pratica SINADOC 7118/2024**, ha

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/24269 del 07/02/2024, preso atto della documentazione ricevuta, ha comunicato agli Enti competenti, l'elenco dei pareri di competenza necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificata la corretta ricezione della comunicazione da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che siano pervenute richieste in tal senso.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, preso atto che il Comune di Valsamoggia ed Hera Spa, in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi allo scarico in pubblica fognatura e che lo stesso Comune, sempre in regime di silenzio-assenso, per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, non hanno segnalato motivi ostativi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da parte di ARPAE APAM al Comune quale Soggetto competente in materia di impatto acustico

Bologna, data di redazione 19/04/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>10</sup>  
(determina firmata digitalmente)

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZIENDA VINICOLA CASTELLO di BEGHELLI DOMENICO**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2825 Loc. Castello di Serravalle**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Castello (afferente al depuratore comunale) classificato dal Comune di Valsamoggia, come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge ai sensi dell’art. 101 comma 7 lett. c)” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di Cantina, dalle acque originate dal lavaggio delle attrezzature di vinificazione e dei locali produttivi, preventivamente trattate mediante fossa imhoff e prima dell’immissione dotato di pozzetto di ispezione.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali (fosso di proprietà):

- scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

1. **Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dal Regolamento del Gestore dei Servizi Idrico Integrato, nonché alle eventuali future ulteriori prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, a seguito degli eventuali controlli di competenza.**
2. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l’insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
5. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 25/01/2024 al PG/2024/15188).
- Elaborato "Relazione tecnica" (agli atti di ARPAE in data 25/01/2024 al PG/2024/15188).
- Elaborato "Schema Fognario – scala 1:200" (agli atti di ARPAE in data 25/01/2024 al PG/2024/15188)

-----  
Pratica Sinadoc 7118/2024

Documento redatto in data 19/04/2024

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto AZIENDA VINICOLA CASTELLO di BEGHELLI DOMENICO**

**Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2825 Loc. Castello di Serravalle**

#### **ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

#### **Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata in data 25/01/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla AZIENDA VINICOLA CASTELLO di BEGHELLI DOMENICO, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nello svolgimento dell'attività di vinificazione non vengono superati i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di impatto acustico*
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

#### **Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 redatto e sottoscritto in data 29/09/2023 da un Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla AZIENDA VINICOLA CASTELLO di BEGHELLI DOMENICO (agli atti di ARPAE in data 25/01/2024 al PG/2024/15188).

-----  
Pratica Sinadoc 7118/2024

Documento redatto in data 19/04/2024

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

La sottoscritta Beatrice Piombi, dottore in Chimica Industriale, Tecnico competente in Acustica Ambientale, iscritta nell'elenco nominativo nazionale con PG/2018/132175 RER/00909, iscritta all'ordine dei Chimici Interprovinciale dell'Emilia-Romagna con n. 1331/A dichiara in fede quanto di seguito.

Per l'attività VITIVINICOLA esercitata dalla società **AZIENDA VINICOLA CASTELLO DI BEGHELLI DOMENICO** con sede operativa in Comune di Valsamoggia, Via Castello 2825, Loc. Castello di Serravalle (BO), CF BGHDNC71S08A944B – P.IVA 01517151203,

- avente tutte le macchine ed attrezzature site in locali interni;
- essere priva di sorgenti sonore esterne significative ovvero in grado di produrre livelli di pressione sonora ai ricettori superiori ai limiti di zona ovvero limiti differenziali qualora applicabili;
- non essere in grado di indurre aumenti significativi del traffico indotto;
- attiva in solo periodo diurno;

La sottoscritta anche a seguito di sopralluogo effettuato con simulazione di attività in esercizio e visione dei dati di progetto ritiene **l'intervento compatibile per il profilo di acustica in ambiente esterno** causa l'assenza di elementi in grado di indurre superamenti dei limiti assoluti e/o differenziali applicabili sollevandosi da ogni responsabilità derivante da eventuali non corrispondenti al vero o incomplete dichiarazioni ricevute.

Si evidenzia la presenza di un piccolo gruppo compressore-frigorifero esterno funzionante a tempo parziale circa 1h al giorno in periodo di riferimento esclusivamente diurno (h 22:00; 06:00) durante la prima fermentazione del mosto per il quale al confine, circa 5 metri, è rilevata una pressione sonora di 52,5 dB(A). Il funzionamento e tempo parziale consente l'applicazione di una depenalizzazione pari a 3 dB garantendo il rispetto del livello ambientale di 50 dB(A) al sotto del quale non trova applicazione il criterio differenziale. Si evidenzia altresì che il ricettore sensibile più prossimo si trova a distanza superiore ai 10 metri dalla sorgente ed il semplice decadimento con la distanza consente ancora la previsione di livelli ampiamente inferiori ai 50 dB diurni.

La sottoscritta declina ogni responsabilità conseguente l'eventuale presenza di sorgenti di rumore di cui in fede non risulta a conoscenza rendendosi disponibile alla conduzione di misure fonometriche di garanzia qualora richieste.

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della LR n. 15/2001 si diffida dall'utilizzo per scopi diversi.

In fede

Valsamoggia, 29/09/23

Dott.ssa Chimico **Beatrice Piombi**

Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici E-R

Sigillo professionale:001331 Sezione:A

Firmato digitalmente

**La proprietà** per conferma di quanto dichiarato

Domenico Beghelli

**Dott.ssa Beatrice Piombi**

V.le F.lli Cervi, 10 - loc. Monteveglio I 40053 VALSAMOGGIA (BO)

CF PMBBRC69T51M185Y | PIVA 01690151202

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**